



I DIRITTI SOCIALI FRA COSTITUZIONI NAZIONALI E COSTITUZIONALISMO EUROPEO^{*}

di

Silvio Gambino

*(Professore ordinario di Diritto pubblico comparato
Università della Calabria)*

12 dicembre 2012

Sommario: **1.** I diritti sociali fondamentali. L'esperienza (costituzionale e legislativa) dei paesi europei.– **1.1.** Diritti fondamentali e forma di Stato: dal costituzionalismo liberale a quello sociale. – **1.2.** I diritti sociali fondamentali nelle costituzioni contemporanee. – **1.3.** I diritti sociali nell'ordinamento costituzionale italiano (fra Costituzione, leggi e Corte costituzionale). – **2.** Diritti sociali, tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri dell'Unione e integrazione europea. – **3.** Diritti sociali e mercato: la protezione del diritto al lavoro fra diritto dell'Unione, Cgue e costituzioni nazionali. – Bibliografia.

1. I diritti sociali fondamentali. L'esperienza (costituzionale e legislativa) dei paesi europei.

Nella sua lenta formazione, il «diritto costituzionale comune europeo» evidenzia due fondamentali e distinte componenti. La prima – più immediata da cogliere – è data dalla idoneità del diritto dell'Unione europea a penetrare nei diritti positivi nazionali, con la diretta applicabilità e prevalenza delle sue disposizioni secondo una risalente giurisprudenza della Corte di giustizia delle comunità europee, fatta comunque salva l'eventuale confliggenza con i principi e i diritti fondamentali (soprattutto sociali) costituzionalmente garantiti dai singoli

* Articolo sottoposto a referaggio.

Stati. Sulla seconda ci soffermeremo più a lungo in seguito, sottolineando luci e ombre della tutela dei diritti fondamentali a livello di Unione europea, fra prospettive di una giurisprudenza di tipo pretorio e (persistenti) incertezze del processo di positivizzazione normativa degli stessi. Il più recente approdo di tale percorso è costituito dalla incorporazione materiale, nei nuovi trattati Ue, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, un documento politico che diviene ora strumento giuridico di più piena tutela degli stessi e, al contempo, vero e proprio *Bill of rights* materiale del costituzionalismo europeo contemporaneo.

1.1. Diritti fondamentali e forma di Stato: dal costituzionalismo liberale a quello sociale.

Anche al fine di ricostruire il dibattito culturale che ha approfondito l'importante svolta giurisprudenziale in tema di «tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri», invocate a supporto del riconoscimento dei diritti fondamentali dell'Unione da parte della Cgue, prima, e dei nuovi trattati, più recentemente, ci prefiggiamo ora di analizzare lo statuto giuridico dei diritti fondamentali sociali nei paesi membri dell'Unione europea. Si tratta di individuarne natura, tipologia e intensità del relativo riconoscimento da parte del legislatore costituzionale e di quello ordinario, nonché forme ed effettività della protezione giurisdizionale e più, in generale, catalogo e garanzie di tali diritti nell'ambito delle costituzioni degli Stati membri dell'Unione.

Sia pure con formule differenziate e di diversa intensità ed estensione nel riconoscimento e nella protezione delle singole e specifiche situazioni giuridiche – dopo la Costituzione di Weimar (1919) – si può affermare che, nel costituzionalismo europeo del secondo dopoguerra, risulta positivizzato uno stretto rapporto fra concezione ('progressiva') della democrazia, forma di Stato e diritti fondamentali. Diversamente da quanto veniva sancito nell'originario costituzionalismo liberale, tale rapporto si fonda sull'ampliamento delle situazioni giuridiche costituzionalmente protette e su una nuova concezione del concetto di libertà, ora strettamente integrato con quello di eguaglianza: non più solo l'eguaglianza che proviene dalla tradizione classica, che vede come intollerabili le discriminazioni fondate sulle differenze di sesso, di religione e di razza, bensì un concetto di eguaglianza che ritiene inaccettabili le differenze che si fondano sul rapporto economico e sociale, ritenendo intollerabili le differenze fondate sulla capacità di reddito. Unitamente a quelli classici di libertà, in tale concezione, i diritti sociali sono assunti come condizioni costitutive, indefettibili, del principio costituzionale di eguaglianza e, al contempo, del valore della persona.

Dei diritti sociali, come è noto, inizialmente, la dottrina costituzionalistica ha parlato come di norme dirette a destinatari speciali, in particolare di diritti condizionati o imperfetti, in quanto fondati su norme che presuppongono l'esercizio della discrezionalità legislativa. Una parte della dottrina, tuttavia, da tempo risalente sottolinea come tale discrezionalità non concerna tanto l'*an* e il *quid*, cioè il contenuto sostanziale del diritto, bensì solo il *quando* e il *quomodo* e, comunque, come sottolinea Mortati, «non in modo tale da comprimere il contenuto minimo necessario a non rendere illusoria la soddisfazione dell'interesse protetto» [Mortati 1970, 154]. Sulla base di tale approccio dottrinario, che valorizza il profilo programmatico delle disposizioni costituzionali in materia di diritti sociali e la natura – più che costituzionale – legale che li regola, a partire dagli anni '70, la dottrina costituzionale propone letture e tipologie più articolate, tra cui rileva, in particolare, quella che distingue fra diritti sociali 'condizionati' (artt. 38; 34; 32; 38, III co.; 46 Cost.) e diritti sociali 'incondizionati' (artt. 36, I, II e III commi; 32, II co.; 37; 29; 30; 4 Cost.): i primi presupponendo un intervento del legislatore sul *quando*, sul *quomodo* e sull'*an*, gli altri, invece, presentando una struttura ed una natura tale per cui non occorrono ulteriori interventi per realizzarli, risultando non necessitati di disciplina legislativa di attuazione.

Nell'esperienza costituzionale dei paesi membri dell'Unione, non sempre è dato cogliere una positivizzazione dei diritti sociali fondamentali come situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette con modalità comparabili alle libertà c.d. negative. I diritti civili e politici, in tal senso, vengono riconosciuti da tutte le costituzioni europee, venendo assunti come base comune di azione da parte della totalità degli Stati democratici moderni. Solo con l'evoluzione della forma statale contemporanea, soprattutto nel costituzionalismo successivo alla seconda guerra mondiale, per come si è già osservato, si affermano nuove tipologie di diritti fondamentali fondate sulla stretta integrazione fra la nozione di libertà e quella di eguaglianza, individuandosi in tal modo una nuova famiglia di diritti – quelli sociali – che si basano sulla natura o sugli effetti giuridici degli stessi omologa nel fondo a quella delle tradizionali libertà civili. In tale ottica, i principi cui s'ispirano le costituzioni contemporanee – che sono anche principi di giustizia sociale – dilatano (in modo significativo) il catalogo liberale dei diritti di libertà, inserendovi una «libertà dal bisogno» [Bobbio 1996, 124b]; in tal modo, esse materializzano il diritto ad esigere dallo Stato delle prestazioni atte ad assicurare sia alla persona *ut sic* che al cittadino almeno un minimo di sicurezza [Bobbio 1996, 122a] e di giustizia sociale, sì da creare quelle perequazioni materiali che sole possono rendere gli uomini «liberi ed eguali in dignità e diritti», come afferma nel suo *incipit* la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

1.2. I diritti sociali fondamentali nelle costituzioni contemporanee.

Ciò richiamato della teoria e dell'evoluzione registrata dal costituzionalismo moderno e di quello contemporaneo, possiamo ora avanzare qualche considerazione sul panorama dei diritti sociali riconosciuti nelle costituzioni contemporanee. Queste ultime evidenziano un fondo comune di riconoscimento dei diritti sociali mediante la loro positivizzazione costituzionale. Al di sopra di tale fondo comune possiamo individuare veri e propri modelli costituzionali di riconoscimento e di protezione di tale tipologia di diritti. Una differenziazione è data in particolare dalle peculiari modalità seguite nella garanzia di tali diritti: in alcuni casi essa avviene mediante la mera previsione di clausole generali di protezione dello 'Stato sociale', in altre mediante una positivizzazione dei diritti sociali fondamentali accompagnata dalla previsione di principi costituzionali fondamentali. Tranne alcune esperienze nazionali, tuttavia, le costituzioni contemporanee non riconoscono l'insieme dei diritti sociali, limitandosi al loro riconoscimento costituzionale secondo *standards* medi, bassi ovvero elevati, a seconda della diversa tradizione politico-culturale di ciascun Paese. Tuttavia, tali valutazioni non possono portare alla conclusione che, nelle esperienze costituzionali in cui manchi tale positivizzazione, saremmo in presenza di una mancata garanzia di tali diritti. Sotto tale profilo, ad esempio, il caso britannico risulta particolarmente illuminante, qualora si considerino le politiche in materia di salute e di servizi sociali, nonché lo sviluppo dei diritti alla salute e all'assistenza sociale nell'ambito del *Welfare state* europeo postbellico.

Diversamente da quanto si prevede per le libertà negative, che sono immediatamente esigibili sotto il profilo della loro giustiziabilità, per i diritti sociali (ma a ben vedere anche per i diritti politici) è indispensabile l'azione integratrice/attuativa del legislatore ordinario nonché delle pubbliche amministrazioni.

Con specifico riferimento all'intensità del riconoscimento costituzionale dei diritti sociali, così, almeno tre principali modelli appaiono emergere alla ricerca comparatistica. Una loro analisi approfondita non può trovare sviluppo in questa sede, potendoci qui limitare ad osservare che si va da costituzioni che hanno rinunciato del tutto a positivizzare i diritti sociali (primo modello, liberal-democratico classico) a costituzioni nelle quali i diritti sociali vengono essenzialmente colti come direttive rivolte ai pubblici poteri risultando privi di valore cogente [Corso 1981, 757], in una parola trattandosi di mere 'disposizioni programmatiche', fino a costituzioni che, a partire da una integrazione costituzionale del principio di eguaglianza formale e di eguaglianza sostanziale, prevedono tanto principi fondamentali quanto disposizioni di dettaglio relative alle singole situazioni giuridiche in favore dei soggetti 'deboli'. L'ordinamento italiano, tedesco, spagnolo, portoghese rientrano

in quest'ultimo modello. Nell'ordinamento italiano e in quello spagnolo, in particolare, il catalogo costituzionale dei diritti sociali, così, risulta avere un'ampiezza e una sistematicità inusuali; la relativa tutela è quella propria dei diritti costituzionali e non già di quelli 'legali', benché in dottrina si sottolinei come, a ben vedere, le forme giurisdizionali della relativa tutela non sono quelle apprestate ai diritti soggettivi (con la forza propria della tutela risarcitoria e di quella inibitoria nei confronti di atti lesivi degli stessi) ma quella degli interessi legittimi, dal momento che fra il loro concreto esercizio e la previsione legale opera un *facere* amministrativo, che coinvolge la pubblica amministrazione con la sua supremazia speciale. Un approccio – quest'ultimo – destinato a essere radicalmente riconsiderato alla luce dei principi comunitari ma soprattutto della sentenza n. 500/1999 della Corte di cassazione in tema di risarcibilità degli interessi legittimi.

Nella ricerca comparatistica, in breve, è dato cogliere l'assenza di un concetto europeo condiviso in materia di qualificazione e di protezione dei diritti sociali, differenziandosene le diverse previsioni costituzionali secondo soluzioni variegata quanto alla loro qualificazione giuridica e alla stessa portata giuridica di tali diritti. La questione centrale posta da tale prospettiva di osservazione riguarda lo statuto costituzionale, ovvero semplicemente legislativo, degli stessi. In merito, può affermarsi che nella gran parte delle costituzioni degli stati europei, i diritti sociali sono catalogati nell'ambito delle stesse disposizioni costituzionali destinate a riconoscere e proteggere i diritti fondamentali classici, mentre solo in pochi casi tali diritti sono esclusi dall'elenco dei diritti fondamentali o sono rubricati in modo diverso. In questi ultimi casi, l'assimilazione dei diritti sociali a quelli fondamentali classici non pare implicare effetti giuridici di rilievo. Tuttavia, se dalla definizione teorico-costituzionale dello Stato e dei diritti sociali si passa a verificare il relativo grado di effettività, non può non cogliersi uno stridente contrasto tra la loro previsione come diritti universali e assoluti e il relativo, spesso deprimente, grado di effettività. L'argomento che viene spesso utilizzato a giustificazione di una simile situazione è dato dal fatto che i diritti sociali (istruzione, salute, previdenza, ecc.) «costano» e lo Stato (in Italia come altrove) conosce seri problemi di fiscalità [Tega 2012; Trucco 2012; Razzano 2012].

1.3. I diritti sociali nell'ordinamento costituzionale italiano (fra Costituzione, leggi e Corte costituzionale)

La questione del 'costo' dei diritti sociali, in tale quadro, costituisce un punto di vista importante ma non risolutivo nello studio sulla struttura dei diritti sociali. La più autorevole dottrina ha da tempo e bene sottolineato come il costo dei diritti costituisca un falso problema, dal momento che esso è un elemento intrinseco a tutti i diritti costituzionali, anche a quelli classici di libertà [Lombardi 1999]. La lettura che ne fa la giurisprudenza costituzionale porta ad osservare come il costo dei diritti sociali non sia tale da poter incidere sulla struttura di diritti costituzionalmente garantiti. Nella nuova stagione di dibattito scientifico, l'analisi si incentra in modo prevalente sulle problematiche costituzionali poste dall'attuazione del nuovo ordinamento regionale, con particolare riferimento ai contenuti delle novellate disposizioni di cui agli artt. 117 e 119 Cost. e di una loro interpretazione che assicuri il rispetto dei principi fondamentali della Costituzione (con particolare riferimento al principio di eguaglianza e a quello personalista-solidarista).

Se ci limitiamo, a mo' di mera esemplificazione, all'analisi della protezione di un diritto sociale concreto, ad esempio quello alla salute, garantito dall'art. 32 Cost., possiamo osservare come, rispetto alla previgente disciplina legislativa in materia sanitaria, la costituzionalizzazione dei 'livelli essenziali delle prestazioni', operata con la novellata disposizione di cui all'art. 117, II comma, lettera *m*, costituisca una rilevante evoluzione di fondo nell'ordinamento costituzionale. Per i suoi destinatari, infatti, nel nuovo quadro normativo si evidenziano nuove situazioni giuridiche protette con il rango proprio dei diritti soggettivi perfetti e non più soltanto con le tradizionali forme di protezione accordate agli interessi legittimi. Se non leggiamo in modo errato l'evoluzione ordinamentale in materia sanitaria alla luce della novella costituzionale, in altri termini, non ci potrà più essere spazio per una conferma di quell'orientamento del Giudice delle leggi che assumeva il diritto alla salute come «diritto finanziariamente condizionato», per come, ad es., la Corte costituzionale sanciva ancora nella sentenza n. 356/1992, benché tale indirizzo fosse stata già modificato nel fondo in una serie di importanti pronunce degli anni '90 (sentenze n. 247/1992, n. 267/1998; n. 309/1999) e più di recente nella sent. n. 509/2000. Anche a partire da queste riflessioni è da chiedersi come il 'nuovo' quadro costituzionale previsto per le regioni e per le autonomie locali si rapporti a tali principi, dovendosi chiaramente assumere che l'architettura costituzionale della 'Repubblica' dopo (e alla luce del)le recenti riforme costituzionali [Gambino, 2005] risulta significativamente innovata rispetto all'ordinamento previgente, nel

quale l'ambito costituzionale delle competenze legislative regionali poco (o nulla) incidono sullo statuto della cittadinanza.

Nel dibattito dottrinario, così, il tema dei diritti sociali pare doversi limitare alle funzioni svolte dal giudice ordinario e soprattutto da quello costituzionale in tema di garanzia e di effettività degli stessi. L'intervento del Giudice costituzionale nella materia dei diritti sociali, come è noto, è stato richiesto prevalentemente con riferimento alla violazione del principio di eguaglianza e in presenza di comportamenti omissivi da parte del legislatore. Dopo una iniziale prudenza, l'orientamento del Giudice delle leggi si è affermato nel senso di riconoscere rango pienamente costituzionale ai diritti sociali. Pur accompagnandosi con il riconoscimento della necessaria gradualità delle scelte legislative, lo sforzo della Corte costituzionale, teso a dare effettività ai diritti sociali, porta a riconoscerli come 'diritti perfetti', assicurandone una protezione immediata [Colapietro 1996], pur in quelle ipotesi in cui difettesse ancora un intervento regolativo e di protezione da parte del legislatore. Per il Giudice delle leggi, dunque, anche i diritti sociali, ed *a fortiori* quelli a prestazione positiva legislativamente condizionati, assurgono – al pari degli altri diritti fondamentali – al rango di diritti inviolabili e irrinunciabili della persona, in quanto espressione di valori o principi costituzionali supremi [Modugno 1995]. In breve, nella giurisprudenza costituzionale si sottolinea come ai diritti sociali debba essere assicurata una protezione costituzionale pienamente comparabile a quella assicurata agli altri diritti fondamentali; in quanto tali, dunque, anche i diritti sociali sono irrinunciabili, inalienabili, indisponibili, intrasmissibili e inviolabili. Ciò non toglie, tuttavia, che l'immediata operatività di tali diritti, come diritti di pretesa di prestazioni pubbliche, possa e «debba essere accertata caso per caso, senza confondere ciò che è possibile in virtù della sola efficacia normativa della Costituzione con ciò che è storicamente possibile» [Pace 2001, 61], a seguito di leggi o regolamenti che abbiano assicurato una data disciplina della materia.

Le conclusioni che si possono trarre da un simile ed essenziale richiamo della evoluzione giurisprudenziale della Corte nell'assicurare effettività ai diritti sociali portano anche ad osservare come le tecniche giurisdizionali utilizzate da parte dei giudici costituzionali sono tali da rendere in qualche modo mutevole e instabile il grado di effettività assicurato a tali diritti. Una prospettiva – quest'ultima – che (ha portato e tuttora) porta a cogliere la Corte costituzionale come vero e proprio legislatore positivo, le cui ambiguità tuttora preoccupano la più attenta dottrina in Italia, come più in generale la dottrina costituzionale europea (e non solo), quando si pone l'interrogativo (che fu già di Giovenale) sul *quis custodiet ipsos custodes*.

2. Diritti sociali e integrazione europea

Le esperienze costituzionali europee del secondo dopoguerra, per come si è visto, sottolineano una importante evoluzione nei rapporti fra gli individui e lo Stato. A partire dal costituzionalismo liberale, si è pervenuti, nel costituzionalismo sociale, ad una nuova concezione della libertà, della eguaglianza e della democrazia, in breve, ad una nuova forma di Stato. Nel quadro di tale costituzionalismo evoluto, che ha previsto i diritti sociali come una nuova condizione costitutiva del principio costituzionale dell'eguaglianza [Cerri 2005], occorre chiedersi se si possa parlare di 'tradizioni costituzionali comuni agli stati membri', per come ha sottolineato il Giudice comunitario, a partire dalla sua giurisprudenza dei primi anni '70 (*Stauder, Internationale Handelsgesellschaft, Nold*) che ha riconosciuto l'esistenza di diritti fondamentali all'interno della categoria giuridica dei principi generali (essi stessi colti con creazione pretoria). La risposta sembra dover sottolineare che, nella materia dei diritti sociali, non esiste una tradizione costituzionale che possa dirsi comune a tutti gli Stati membri dell'Unione. L'analisi comparatistica riconosce, infatti, modelli differenziati di positivizzazione dei diritti sociali sia attraverso previsioni specifiche di disposizioni all'interno delle carte costituzionali sia nell'ambito delle legislazioni nazionali. Tuttavia, per come si è già sottolineato, le costituzioni europee non prevedono garanzie estese all'insieme dei diritti sociali, limitandosi al loro riconoscimento secondo *standards* differenziati, secondo la tradizione politica e culturale di ciascun paese. Sotto tale profilo, si potrebbe dunque affermare che non esiste una tradizione costituzionale comune in materia di diritti sociali che possa essere colta come idealtipica del costituzionalismo europeo post-bellico.

Le riforme costituzionali all'interno di alcuni paesi (come in Italia), il dibattito giuridico e politico promosso dalla riforma degli statuti regionali in altri (come in Spagna e in Italia) sottolineano la questione centrale costituita dall'allocazione delle competenze nella materia dei diritti (civili e sociali), con particolare riguardo al riparto sui territori delle competenze legislative e amministrative e ai relativi livelli essenziali delle prestazioni, secondo la formula utilizzata dal legislatore di revisione costituzionale in Italia. Non può qui parlarsene, anche se sarebbe necessario farlo nel quadro di un'analisi sulla esigibilità dei diritti sociali fondamentali alla luce delle tradizioni culturali e delle identità politico-costituzionali nazionali. Il dibattito in materia, pertanto, sembra restare aperto per quanto concerne il possibile conflitto nel riparto delle competenze fra centro statale e periferia regionale. Al contrario – nel quadro di un'analisi comparatistica aperta alle tematiche risalenti e recenti del diritto dell'Unione – pare necessario sottolineare che, non solo negli Stati a base unitaria ma anche in quelli federali il principio di unità giuridica (ed economica), e al suo interno la

garanzia dei diritti civili e sociali, nella ‘costituzione reale’ – più che ai parlamenti – resta affidato ai giudici costituzionali, ogni qualvolta gli ambiti regionali della legislazione e dell’amministrazione possano rischiare di rompere con il principio di eguaglianza interterritoriale dei cittadini (e dei soggetti più in generale).

Ciò richiamato, è ora opportuno riflettere sui diritti sociali alla luce della più recente evoluzione del processo di integrazione europeo e, in tale ambito, alla loro positivizzazione all’interno della Carta dei diritti fondamentali, con la stessa forza giuridica dei trattati europei. Alcune osservazioni, innanzitutto, per segnalare la lentissima emersione di tali diritti nella evoluzione del diritto primario europeo, partendo dall’ambito delle politiche comunitarie e approdando ora alla loro positivizzazione in una Carta che si candida a costituire il *Bill of right* del costituzionalismo comune europeo.

Il processo di integrazione europea, come si ricorda, nasce nei primi anni ’50 con finalità prevalentemente economiche, di sostegno alla formazione e allo sviluppo di un mercato comune europeo. I ‘costituenti europei’, come è noto, non si prefiggevano un più elevato «tasso di socialità» all’interno dell’Europa, limitandosi a perseguire l’obiettivo della eliminazione di quelle «disparità di trattamento (che fossero) suscettibili di ostacolare il buon funzionamento del mercato» [Carinci e Pizzolato 2000, 286; Luciani 2000, 367]. Il silenzio dei trattati originari nella materia dei diritti sociali [Mancini 1989], come è noto, è stato inizialmente interrotto da una coraggiosa giurisprudenza pretoria da parte del Giudice di Lussemburgo, a partire dai primi anni ’70. Dalla metà degli anni ’90 in poi, (soprattutto) con i trattati di Amsterdam e di Nizza, il legislatore europeo si fa carico di positivizzare un simile indirizzo giurisprudenziale, approdando, sia pure nell’ambito della previsione di una ‘politica sociale europea’, alla ‘presa d’atto’ della esistenza di diritti sociali, sia pure per come definiti nella Carta sociale europea (1961) e nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori (1989). Può dirsi, così, che probabilmente i primi costituenti europei hanno manifestato una fiducia eccessiva sul ruolo autopropulsivo del mercato e sulla relativa capacità di creare condizioni sociali adeguate nella direzione della coesione e della integrazione sociale ed economica.

Colti sotto il profilo giuridico-costituzionale, i diritti sociali, dunque – almeno fino ai trattati di Lisbona – contrastano con la loro concezione, con il loro statuto giuridico-costituzionale, negli ordinamenti contemporanei in Europa. Qualcuno ha perfino parlato di una loro ‘funzionalizzazione’ alle esigenze di competitività del mercato comune europeo e dello sviluppo economico. Con i trattati di Lisbona, evidentemente, si registra una positivizzazione dei diritti fondamentali classici, sia attraverso le previsioni della Carta dei diritti fondamentali

dell'Unione, sia attraverso le garanzie dei diritti fondamentali previste dalla Cedu – che fanno parte del diritto dell'Unione come principi generali –, sia attraverso la garanzia dei diritti previsti e garantiti da singole disposizioni in materia accolte nei trattati europei. L'ambito di applicazione di tali diritti non si estende al di là di quanto previsto nei trattati così come ora riaffermato nell'art. 51 della Carta europea dei diritti. Rimane confermato, in tale ottica, che i diritti, le libertà, i principi della Carta sono interpretati secondo le disposizioni generali del titolo VII della Carta, e tenendo in conto le 'spiegazioni' a cui si fa riferimento nella Carta medesima; gli artt. 52 e 53 della Carta stessa costituiscono, in tale quadro, il bilanciamento necessario all'individuazione del parametro di protezione più elevato per l'individuo.

Non pare revocabile in dubbio, sotto tale profilo, che un vero e proprio confronto non può farsi fra le garanzie previste e garantite dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Ue, da una parte, e quelle assicurate dalle carte costituzionali nazionali e dalle connesse protezioni di giurisdizione costituzionale, dall'altra. Lo si vedrà meglio in seguito, al momento di riflettere sul rapporto fra diritti sociali e mercato. Per il momento può dirsi che con i nuovi trattati si registra una positivizzazione dei diritti fondamentali, ma i cataloghi di tali diritti non corrispondono ai cataloghi previsti nelle costituzioni nazionali. Rispetto a queste ultime, inoltre, nella Carta europea dei diritti difettano principi fondamentali che possano porsi come criterio ermeneutico da seguirsi (soprattutto da parte delle giurisdizioni costituzionali) nel bilanciamento fra le diverse protezioni previste in materia di diritti fondamentali europei, con la conseguenza che questi ultimi sono considerati tutti parimenti fondamentali, rimettendone il necessario bilanciamento al giudice del singolo caso giudiziario, secondo un principio di proporzionalità che appare per questo motivo di tipo «invertibrato», secondo una efficace e convincente sottolineatura critica fattane in dottrina [Azzariti 2011].

Anche nell'ottica delle nuove disposizioni in materia di diritti sociali accolte nei 'nuovi' trattati, così, saremmo ancora molto vicini alle deboli forme di protezione dei diritti sociali, laddove l'art. 151 del Tfe prevede che «l'Unione e gli Stati membri, *tenuti presenti i diritti sociali fondamentali*, quali quelli definiti nella Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989, hanno come obiettivo la promozione della occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che consenta la loro parificazione nel progresso, una protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello occupazionale elevato e duraturo e la lotta contro la emarginazione». Nella realizzazione di tale complesso obiettivo, inoltre, al § II, si aggiunge che sia l'Unione che gli stati membri attuano misure compatibili con la diversità delle prassi nazionali e idonee a farsi carico della

«necessità di mantenere la competitività dell'economia dell'Unione». Il quadro normativo europeo, in tal modo, resta ancorato ad una evoluzione molto lenta del diritto dell'Unione verso politiche di sviluppo e di coesione compatibili con i diritti, della cui protezione occorrerà interrogarsi circa la prevalenza del diritto costituzionale interno o di quello primario dell'Unione nella ipotesi di situazioni antinomiche e di discipline normative, nel fondo, asimmetriche.

Per quanto concerne il ruolo della giurisdizione europea e quello della garanzia dei diritti sociali, la dottrina costituzionale e soprattutto quella giuslavoristica da tempo sottolineano che almeno taluni diritti sociali nelle materie della 'costituzione economica' registrano una «infiltrazione» [Giubboni 2003] da parte del diritto della concorrenza e del mercato che ne altera significativamente la consistenza della protezione costituzionale. I 'nuovi' trattati, in breve, mostrano che siamo ancora in presenza di forme deboli di protezione dei diritti sociali e comunque poco comparabili con le tradizioni e le previsioni costituzionali europee. Il quadro, pertanto, restava e resta ancorato ad una evoluzione istituzionale (e politica) dell'Unione molto lenta verso le politiche di sviluppo e di coesione compatibili con i diritti.

In una prima considerazione conclusiva, così, potremmo sottolineare che l'art. 20 della Carta dei diritti in materia di eguaglianza, nel fondo, costituisce un arretramento significativo del dibattito e delle garanzie secondo gli *standards* più elevati assicurati dalle costituzioni sociali europee contemporanee. In una simile valutazione critica, è da considerare lo spazio importante accordato alla giurisdizione comunitaria e a quella convenzionale [Tega 2011]. Nello sviluppo di tali giurisprudenze, le corti europee, ma soprattutto la Cgue, potranno forse operare una nuova e più significativa spinta in avanti nella materia dei diritti fondamentali, che ora appare maggiormente fondata alla luce dei nuovi parametri positivizzati in materia di diritti fondamentali a livello dell'Unione. D'altra parte, la giurisprudenza della Cgue aveva già da tempo offerto chiari riscontri di tale bilanciamento fra esigenze economiche e diritti sociali, oltre che nella giurisprudenza in materia di divieto di discriminazione (parità uomo-donna), nella soluzione di conflitti relativi alla protezione del lavoratore (previdenza sociale pubblica, ferie retribuite, contrattazione collettiva). Diversamente dai diritti di prima generazione, tuttavia, come viene bene sottolineato, la protezione dei diritti sociali è solo «indiretta e puramente eventuale» [Allegretti 2004], in quanto i vincoli riconosciuti non sono connessi direttamente alla difesa di taluni diritti sociali ma sono giudicati rilevanti nella sola misura in cui essi siano riconducibili ad interessi pubblici collegati all'attuazione di determinate politiche dell'Unione.

Il quadro normativo comunitario in materia di diritti sociali – anche dopo la materiale incorporazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione nei trattati eurounitari – dunque, solleva perplessità, sia per quanto riguarda la disciplina positiva di tali peculiari situazioni giuridiche dalla natura pretensiva, sia per quanto concerne l’estensione agli stessi della medesima natura di diritti inviolabili e pertanto di principi supremi costitutivi dell’ordinamento costituzionale, sia, ed infine, per quanto riguarda l’effettiva loro giustiziabilità. Ma prima ancora, tale quadro solleva la centrale questione della natura e dei corrispondenti contenuti normativi dei principi fondamentali cui lo stesso s’ispira. All’interno di tale quadro, si pone l’interrogativo sull’esistenza di un raccordo fra principio di eguaglianza formale e principio di eguaglianza sostanziale, come avviene all’interno delle tradizioni costituzionali comuni più avanzate degli Stati membri dell’Ue [Azzariti 2011]. In merito, si pone lo stesso quesito se i diritti sociali comunitari, (soprattutto) per come riconosciuti nella Carta dei diritti e delle libertà, si limitino a far proprio e a dare attuazione al principio di eguaglianza, inteso nel senso originario di divieto di discriminazione fra i soggetti o se, piuttosto, non accolgano anche quello di eguaglianza sostanziale posto a base del costituzionalismo europeo del secondo dopo-guerra, coinvolgendo in tal senso la questione della copertura della spesa e pertanto dell’esistenza in capo alla Ue di una competenza in materia che non risulti lesiva delle competenze costituzionali degli Stati membri dell’Ue [Pollicino 2005].

Diversamente da quanto viene sancito nelle originarie carte costituzionali ed in quelle che hanno vita nel costituzionalismo successivo al secondo conflitto mondiale, non rientrava nelle finalità originarie dei trattati né l’enunciazione di un principio generale di eguaglianza né la previsione di un generale principio di divieto di discriminazione, tranne quello relativo alla nazionalità, sia pure in quest’ultimo caso come clausola non espressa. È la Cgce ad identificarlo come *species* del più ampio *genus* dei principi generali del diritto dell’Unione, attingendo allo stesso patrimonio delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, cui lo stesso ha fatto ricorso per la tutela dei diritti fondamentali dell’Unione. Tuttavia, se di indubbio rilievo appare la ricerca volta a evidenziare l’apporto del patrimonio costituzionale europeo alla formazione di tali principi, e con essi alla stessa fondazione del ‘blocco di comunitarietà’ approntato dalla Cgue, meno evidente (e perciò di maggiore interesse per la riflessione scientifica) risulta il contributo che tale giurisprudenza potrà apportare alla giurisprudenza costituzionale nazionale. L’eccezione più significativa in materia resta quella posta dal caso *Tanja Kreil* e dalla giurisprudenza costituzionale tedesca che, diversamente da

altre fattispecie similari, ha assunto di non poter opporre ‘controlimiti’ alla prevalenza del diritto dell’Ue sulle disposizioni accolte nella costituzione tedesca.

3. Diritti sociali e mercato: la protezione del diritto al lavoro fra diritto dell’Unione, Cgue e costituzioni nazionali

Per richiamare, infine, il tema della giurisdizione nonché quello dell’effettività della tutela giudiziaria delle pretese giuridiche dei soggetti, può osservarsi come le recenti evoluzioni nel processo d’integrazione europea (e per un tempo ancora rilevante, probabilmente, lo stesso futuro del diritto europeo) appaiano destinate a una valorizzazione ulteriore del sistema giurisdizionale, al cui interno potrà assistersi (in modo pressoché inevitabile) ad un nuovo protagonismo sia della Corte di giustizia dell’Unione europea che dei giudici nazionali. Tale protagonismo potrà esprimersi sia nella fase ascendente, di ricorso al giudice comunitario da parte del giudice nazionale (ed ora – anche se in alcune limitate ipotesi – dello stesso giudice costituzionale) attraverso lo strumento del ‘rinvio pregiudiziale’, che avrà ora – alla luce dei ‘nuovi’ trattati Ue – nuove e più complesse disposizioni su cui esercitarsi, sia, e soprattutto, nella fase discendente, con riferimento alla disapplicazione del diritto interno per contrasto con la normativa dell’Unione, ora composta sia da disposizioni di garanzia dei diritti, sia da disposizioni che sanciscono ‘principi’.

Quanto ai rapporti fra diritto dell’Unione e diritto interno – e in tale quadro alla disapplicazione del diritto interno in contrasto con il diritto dell’Unione – in realtà, non sembrano sussistere dubbi di pregio; disponiamo, infatti, di una giurisprudenza risalente e più che consolidata. Dalle sentenze *Van Gend en Loos* e *Costa/Enel* in poi, la prevalenza e la diretta applicabilità del diritto dell’Unione nell’ambito del diritto interno costituiscono principi pienamente affermati, vero e proprio *acquis* eurounitario. Rispetto alla questione relativa alla piena vigenza del diritto primario dell’Unione con riguardo alla normativa nazionale in eventuale antinomia con esso, la Corte costituzionale, infatti, assume che il giudice ordinario ha il potere di disapplicare le leggi contrastanti, senza che lo stesso debba sollevare questione della loro legittimità costituzionale, per violazione dell’art. 11 Cost. Sono da richiamare in tale quadro l’importante ‘considerando’ della sentenza *Internationale Handelsgesellschaft*, la sentenza *Tanja Kreil* e, più di recente, le sentenze *Omega* e *Schmidberger*, nelle quali la tutela della dignità umana nonché la libertà di espressione e di riunione, in quanto valori e beni giuridici fondamentali, sono assunte come parametro per motivare una restrizione a libertà fondamentali sancite dai trattati (nella specie,

rispettivamente, il divieto di esercitare un'attività economica e la libertà di circolazione delle merci).

Nell'ottica specifica della presente analisi appare ora opportuno accennare ai rapporti (talora problematici) fra tradizioni costituzionali comuni agli stati membri, specifiche loro previsioni di protezione di diritti fondamentali (in particolare del diritto di sciopero e di contrattazione collettiva in quanto diritti fondamentali sociali) e diritto/giurisprudenza dell'Unione. Lo faremo citando, a mò di esempio, alcune recenti sentenze della Cgue che sottolineano una evidente asimmetria fra libertà economiche e diritti sociali per come previsti nelle garanzie assicurate dai principi e dalle disposizioni del diritto dell'Unione e dalle specifiche protezioni costituzionali nazionali. Tradizioni costituzionali – queste ultime – che l'art. 4 dei 'nuovi' trattati dell'Unione sancisce debbano essere «rispettate».

Nell'ambito di quest'orientamento giurisprudenziale della Cgue si possono richiamare alcune sentenze (*Viking, Laval, Rüffert, Commissione c. Repubblica federale di Germania*) che sono state bene approfondite dalla dottrina giuslavoristica e da quella costituzionalistica. A sua volta, tale giurisprudenza evidenzia, al contempo, lo sviluppo di una tendenza evolutiva del costituzionalismo europeo verso la giurisdizionalizzazione del diritto costituzionale, in un'ottica che sembra valorizzare un prevalente approccio da *common law* piuttosto che uno da *civil law*. In tal senso, si pone l'interrogativo se si possa o meno riconoscere al solo Giudice comunitario l'interpretazione delle nozioni e delle garanzie previste nei trattati Ue e nelle costituzioni nazionali, relativamente al bilanciamento fra diritto del lavoro, diritto della concorrenza e libertà di stabilimento. In un simile quadro può anche porsi l'interrogativo se la Carta europea dei diritti fondamentali e il suo utilizzo quale parametro di giudizio da parte della Cgue non incorra nel rischio di possibili letture svalutative delle costituzioni nazionali (e delle protezioni dei diritti ivi previste, come ad. es. il diritto di sciopero, il diritto sindacale, il diritto di negoziazione collettiva, ecc.), che non sarebbero permesse alla stessa luce degli art. 52 e 53 della Carta, nell'ottica del costituzionalismo *multilevel* ivi previsto come criterio di orientamento da parte dei soggetti nella scelta degli strumenti processuali e sostanziali di garanzia dei diritti. Previsioni normative – queste ultime – che obbligherebbero (obbligano) il Giudice costituzionale di ogni singolo Paese membro a far valere le garanzie dei 'controlimiti', al pari di quanto si prevede per il rispetto delle identità nazionali, politiche e costituzionali [Gambino 2007].

Nel sottolineare la richiamata asimmetria fra tradizioni e garanzie costituzionali degli Stati membri e cultura/garanzie del diritto primario dell'Unione con riguardo a tali interrogativi, una parte della dottrina italiana osserva come una simile asimmetria (fra la garanzia delle

libertà economiche accolta nei trattati europei e i diritti fondamentali sociali) ritrova un limite (almeno implicito) nella formulazione normativa della Carta europea dei diritti fondamentali, con la «innovativa classificazione dei diritti in categorie di valori» che ne propone (Azzariti, 2011, 8). In un simile approccio, l'obiettivo perseguito a suo tempo dalla Convenzione di Laeken ed oggi dai 'nuovi' trattati e le garanzie assicurate dalla Carta, nel collocare allo stesso livello tutti i diritti fondamentali – e dunque in assenza di criteri di bilanciamento fra gli stessi – costituisce un «progresso solo apparente» rispetto alle previsioni precedenti dei trattati. Ne consegue (teoricamente e praticamente) che

«non sarà più possibile trarre dal 'testo costituzionale' ovvero 'a valenza costituzionale' (quale ambisce a essere la Carta) una gradazione fra diritti; non sarà più possibile individuare dei principi prevalenti e caratterizzanti l'ordinamento costituzionale ... tutti i diritti posti allo stesso livello, tutti fondamentali senza distinzione, non sarà più possibile equilibrare i diritti ... Una volta perduto le proprie basi testuali e il relativo tessuto argomentativo, l'equilibrio potrà essere giustificato solo in base alle diverse enunciazioni dei diritti allineati uno dietro l'altro, tutti egualmente fondamentali ... Ne risulterà così un equilibrio 'libero', nel quale i termini saranno definiti – fino ad essere in gran parte forgiati – dallo stesso giudice» [Azzariti 2011, 5].

Ne consegue la stessa rinuncia da parte del diritto comunitario di dotarsi di una 'legge superiore', rinviando, in tal modo, ad un problematico «bilanciamento fra valori» [Azzariti 2011, 9] che è rimesso al solo dialogo fra Giudice Ue e giudice nazionale, finendosi, in tal modo,

«per assegnare alle Corti il ruolo decisivo di determinazione dei diritti in base al criterio giurisprudenziale della 'proporzionalità' ... una 'proporzionalità', però, invertebrata, perché liberamente utilizzabile in assenza di prescrizioni di sistema che siano in grado di orientare il giudice» [Azzariti 2011, 9].

Tale asimmetria nel parametro positivo e nella relativa garanzia giurisdizionale della protezione dei diritti fondamentali sociali fra livelli costituzionali nazionali e Unione richiama in modo inevitabile l'attenzione della dottrina costituzionale sui limiti necessari da opporre ad una pretesa piena *primauté* del diritto dell'Unione sul diritto costituzionale nazionale delle libertà e dei diritti per come previsti nelle costituzioni nazionali [Gambino 2012]. Con

l'indicazione al giudice del rinvio pregiudiziale – nella fattispecie – della verifica della proporzionalità dello sciopero con riguardo alla sua adeguatezza nell'assicurare l'esercizio di una libertà comunitaria fondamentale, come il diritto di stabilimento previsto nei trattati, la Cgue – facendo ricorso al criterio di proporzionalità, in particolare nella sentenza *Viking* – finisce per entrare direttamente nella materia del conflitto oggetto della causa, invece di ricercare un equilibrio fra le disposizioni costituzionali nazionali e quelle comunitarie. Essa si apre, in tal modo, «ad un controllo penetrante ed inedito del giudice naturale sulle strategie della lotta sindacale» [Giubboni 2009, 123] concretamente perseguite alle parti sociali in conflitto. Il rischio evidente di una simile giurisprudenza, pertanto, è che

«con l'intermediazione del principio di proporzionalità, s'impone una riformulazione del diritto di sciopero nei termini di una *extrema ratio* nella soluzione delle controversie collettive negli stessi ordinamenti, come quello italiano, in cui tale principio non esiste (almeno nel settore privato)» [Orlandini 2008, 281].

Analizzata dalla prospettiva dell'ordinamento costituzionale italiano, una simile valutazione porta a sottolineare una vera e propria degradazione del diritto di contrattazione collettiva e del diritto di sciopero (garantiti nell'ordinamento costituzionale, rispettivamente, dall'art. 39 e dall'art. 40 Cost.) a livello di meri 'interessi', che tuttavia meriterebbero una protezione «se non ecced(ono) i limiti stretti imposti al ... (loro) esercizio dai criteri di adeguatezza e di proporzionalità» [Giubboni 2009, 124; Caruso 2009, 111].

Valutando in modo critico l'indirizzo giurisprudenziale della Cgue per quanto concerne l'equilibrio fra le libertà economiche eurounitarie e i diritti sociali costituzionalmente garantiti, nell'ottica dell'art. 6.1 del TUE e dell'art. 28 della Carta, si aggiunge un convincente argomento che sottolinea come una simile giurisprudenza costituisca un vero e proprio errore logico dal momento che essa non considera i diritti sociali al pari dei diritti dell'uomo, come è stato già ricordato con riguardo alle sentenze *Omega* e *Schmidberger*. Oltre a tale limite, occorre sottolineare come nelle sentenze richiamate (*Viking*, *Laval*, *Rüffert*, *Commissione c. Repubblica federale di Germania*) non è tanto il mancato riconoscimento del diritto di sciopero e di negoziazione collettiva a rilevare, quanto lo stesso tipo di equilibrio fra lo stesso diritto di sciopero e il diritto di stabilimento sancito dal diritto dell'Unione. Un simile bilanciamento finisce per degradare l'effettività della garanzia costituzionale riconosciuta al diritto di negoziazione collettiva e al diritto di sciopero. Una degradazione – quest'ultima – che porterebbe a buon diritto ad interrogarsi problematicamente sui rapporti fra

costituzioni nazionali e costituzionalismo europeo nella stessa materia dei principi e dei diritti fondamentali. Tali beni giuridici sono rimasti fin qui sottratti ad una *primauté* eurounitaria presuntamente generalizzata sulla base di un'argomentata e convincente giurisprudenza delle corti costituzionali nazionali, ora positivizzata nei suoi contenuti di garanzia dalle stesse previsioni dell'art. 4.2 dei 'nuovi' trattati dell'Unione.

BIBIOGRAFIA

- Aa.Vv., 2002, *Corte costituzionale e principio di eguaglianza*, Padova, Cedam.
- Allegretti, U., 2004, *I diritti sociali*, in www.luiss.it.
- Angiolini, V., 2009, *Laval, Viking, Ruffert e lo spettro di Le Chapelier*, in *Libertà economiche e diritti sociali nell'Ue*, a cura di A. Andreoni e B. Veneziani, Roma, Ediesse.
- Azzariti, G., 2003, *Uguaglianza e solidarietà nella Carta dei diritti di Nizza*, in *Contributi allo studio della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, a cura di M. Siclari, Torino, Giappichelli.
- Azzariti, G., 2011 *Le garanzie del lavoro tra costituzioni nazionali, Carta dei diritti e Corte di Giustizia dell'Unione Europea*, in www.europeanrights.eu.
- Ballestrero, M.V. 2008, *Le sentenze Viking e Laval: la Corte di giustizia bilancia il diritto di sciopero*, in «Lavoro e diritto», n. 2.
- Barbera, A., 2002, *La Carta europea dei diritti e la Costituzione italiana*, in *Le libertà e i diritti nella prospettiva europea, Atti della Giornata di studio in memoria di Paolo Barile*, Padova, Cedam.
- Barbera, M., 2007 *Il nuovo diritto antidiscriminatorio*, Milano, Giuffré.
- Bianchi, P., 2010 *I diritti sociali dopo Lisbona: prime risposte dalla Corte di Giustizia*, in *Diritto di Welfare. Manuale di cittadinanza e istituzioni sociali*, a cura di M. Campedelli, P. Carrozza e L. Pepino, Bologna, Il Mulino.
- Bobbio, N., 1996 *Sui diritti sociali*, in *Cinquant'anni di Repubblica italiana*, a cura di G. Neppi Modona, Torino, Einaudi.
- Bronzini, G., 2008 *Lavoro e tutela dei diritti fondamentali nelle politiche europee del dopo Lisbona*, in «Politica del diritto», n. 1.

- Carabelli, U., 2011 *Il contrasto tra le libertà economiche fondamentali e i diritti di sciopero e di contrattazione collettiva nella recente giurisprudenza della Corte di giustizia: il sostrato ideologico e le implicazioni giuridiche del principio di equivalenza gerarchica*, in «Studi sull'integrazione europea», n. 2.
- Carinci, F. e Pizzolato, A., 2000 *Costituzione europea e diritti sociali fondamentali*, in «Lavoro e Diritto», n. 2.
- Cartabia, M. (a cura di), 2011 *Dieci casi sui diritti in Europa*, Bologna, Il Mulino.
- Caruso, B., 2010 *I diritti sociali fondamentali dopo il Trattato di Lisbona (tanto tuonò che piovve)*, in «WP C.S.D.L.E INT», n. 81.
- Caruso, B., 2009 *Diritti sociali e libertà economiche sono compatibili nello spazio europeo?*, in *Libertà economiche e diritti sociali nell'Unione Europea*, cit.
- Cerri, A., 2005 *Uguaglianza (principio costituzionale di)*, in *Enciclopedia Giuridica*, Treccani, Roma.
- Cheli, E., 1995 *Classificazione e protezione dei diritti economici e sociali nella Costituzione italiana*, in *Scritti in onore di L. Mengoni. Le ragioni del diritto*, Milano, Giuffrè.
- Colapietro, C., 1996 *La giurisprudenza costituzionale nella crisi dello Stato sociale*, Padova, Cedam.
- Corso, G., 1981 *I diritti sociali nella Costituzione italiana*, in «Riv. trim. dir. pub.».
- Costanzo, P., 2008 *Il sistema di protezione dei diritti sociali nell'ambito dell'Unione europea*, in www.consultaonline.it, 2008.
- Flauss, F.-F. e Flauss, J.F. (a cura di), 2002 *Droits sociaux et droit européen. Bilan et perspectives de la protection normative*, Bruxelles, Bruylant.
- Fontana, G., 2010 *La libertà sindacale in Italia e in Europa. Dai principi ai conflitti*, in *Rassegna di diritto pubblico europeo*, 2010, n. 2.
- Gambino, S., 2005 *Federalismo e salute*, in www.federalismi.it.
- Gambino, S., 2007 *La Carta e le corti costituzionali. Controlimiti e protezione equivalente*, in *La Carta e le corti*, a cura di G. Bronzini e V. Piccone, Taranto, Chimienti editore.
- Gambino, S., 2009a *Federalismo fiscale e diritti di cittadinanza: rapporti problematici fra principio di eguaglianza e principio di autonomia*, in *Federalismo*

fiscale tra diritto ed economia. Scenario e prospettive, a cura di A. Cerri, G. Galeotti e P. Stancati, Roma, Aracne.

- Gambino, S., 2009b *Diritti fondamentali e Unione Europea*, Milano, Giuffrè.
- Gambino, S., 2009c *Stato e diritti sociali fra costituzioni nazionali e Unione europea*, Napoli, Liguori.
- Gambino, S., 2012 *Identità costituzionali nazionali e primauté euromunitaria*, in «Quaderni costituzionali», n. 3.
- Giubboni, S., 2003 *Diritti sociali e mercato. La dimensione sociale dell'integrazione europea*, Bologna, Il Mulino.
- Giubboni, S., 2009 *Dopo Viking, Laval e Rüffert: in cerca di un nuovo equilibrio fra i diritti sociali e mercato*, in *Libertà economiche e diritti sociali nell'Unione Europea*, cit.
- Giubboni, S., 2007 *Libertà di mercato e cittadinanza sociale europea*, in *Le prospettive del welfare in Europa*, a cura di Aa.Vv., Roma, Ediesse.
- Greco, R., 1994 *Diritti sociali, logiche di mercato e ruolo della Corte costituzionale*, in «Questioni Giustizia», n. 2-3.
- Iliopoulos Strangas, J. (a cura di), 2000 *La protection des droits sociaux fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne*, Bruxelles, Bruylant.
- Lombardi, G., 1999 *Diritti di libertà e diritti sociali*, in «Pol. del dir.», n. 1.
- Luciani, M., 2000 *Diritti sociali e integrazione europea*, in «Pol. del dir.», n. 3.
- Luciani, M. 2009 *Diritto di sciopero, forma di Stato e forma di governo*, in «Argomenti di diritto del lavoro».
- Luciani, M., 1994 *Sui diritti sociali*, in *La tutela dei diritti fondamentali davanti alle corti costituzionali*, a cura di R. Romboli, Torino, Giappichelli.
- Mancini, F., 1989 *L'incidenza del diritto comunitario sul diritto del lavoro degli Stati membri*, in «Rivista di diritto europeo», n. 3.
- Modugno, F., 1995 *I 'nuovi diritti' nella giurisprudenza costituzionale*, Torino, Giappichelli.
- Mortati, C., 1970 *Appunti per uno studio sui rimedi giurisdizionali contro comportamenti omissivi del legislatore*, in «Foro italiano» V.
- Orlandini, G., 2008 *Autonomia collettiva e libertà economiche: alla ricerca dell'equilibrio perduto in un mercato aperto e in libera concorrenza*, in «Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali», n. 118.

- Pace, A., *La garanzia dei diritti fondamentali nell'ordinamento costituzionale italiano: il ruolo del legislatore e dei giudici 'comuni'*, in *Scritti in onore di P. Barile. Nuove dimensioni nei diritti di libertà*, Padova, Cedam, 1993.
- Pinelli, C., 2012 *Il discorso sui diritti sociali fra Costituzione e diritto europeo*, in *Diritto civile e principi costituzionali europei e italiani*, a cura di C. Salvi, Torino, Giappichelli.,
- Pinelli, C., 2008 *Modello sociale europeo e costituzionalismo sociale europeo*, in «Riv. del dir. sic. sociale», n. 2.
- Pizzoferrato, A., 2010 *Libertà di concorrenza e diritti sociali nell'ordinamento UE*, in «Rivista italiana di diritto del lavoro», n. 3.
- Pollicino, O., 2005 *Di cosa parliamo quando parliamo di uguaglianza? Un tentativo di problematizzazione del dibattito interno alla luce dell'esperienza sopranazionale*, in www.forumcostituzionale.it.
- Razzano, G., 2012 *Lo 'statuto' costituzionale dei diritti sociali*, in www.gruppodipisa.it.
- Rossi, L.S., 2002 *'Constitutionnalisation' de l'Unione européenne et des droits fondamentaux*, in «Revue trimestrielle de droit européen», n. 1.
- Ruggeri, A., 2011 *Rapporti tra corti costituzionali e corti europee, bilanci interordinamentali e controlimiti mobili a garanzia dei diritti fondamentali*, in «Rivista AIC», 1.
- Ruiz-Rico Ruiz, G., 1991 *Fundamentos sociales y politicos en los derechos sociales de la Constitución española*, in «Revista de estudios politicos (Nuova Epoca)», n. 71.
- Saccomanno, A., 2002 *Eguaglianza sostanziale e diritti sociali nel rapporto fra ordinamento interno e ordinamento comunitario*, in *Costituzione italiana e diritto comunitario*, a cura di S. Gambino, Milano, Giuffrè.
- Salazar, C., 2001 *I diritti sociali nella Carta dei diritti fondamentali dell'U.E.: un 'viaggio al termine della notte'?*, in *I diritti fondamentali dopo la Carta di Nizza. Il costituzionalismo dei diritti*, a cura di G. Ferrari, Milano, Giuffrè.
- Sciarra, S., 2003 *La costituzionalizzazione dell'Europa sociale. Diritti fondamentali e procedure di soft law*, in «WP C.S.D.L.E.» INT-16.
- Sciarra, S., 2008 *Viking e Laval: diritti collettivi e mercato nel recente dibattito europeo*, in «Lavoro e diritto», n. 2.

- Spadaro, A., 2011 *I diritti sociali di fronte alla crisi (Necessità di un “nuovo modello sociale europeo”): più sobrio, solidale e sostenibile*, in «Rivista AIC», n. 4.
- Tega, D., 2012 *I diritti sociali nella dimensione multilivello fra tutele giuridiche e crisi economica*, in www.gruppodipisa.it.
- Trucco, L., 2012 *Livelli essenziali delle prestazioni e sostenibilità finanziaria dei diritti sociali*, in www.gruppodipisa.it.
- Veneziani, B., 2000 *Nel nome di Erasmo di Rotterdam. La faticosa marcia dei diritti sociali fondamentali nell’ordinamento comunitario*, in «Riv. giur. lav. e previd. sociale».
- Vimercati, A., 2009 *Il conflitto sbilanciato. Libertà economiche e autonomia collettiva tra ordinamento comunitario e ordinamenti nazionali*, Bari, Cacucci.
- Zagrebelsky, G., 2003 *Diritti e Costituzione nell’Unione europea*, Roma-Bari.
- Zoppoli, A., 2008 *Viking e Laval: la singolare andatura della Corte di giustizia*, in «Diritti Lavori Mercati», n. 1.